

COMUNE DI TARQUINIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. ____ del ____)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

Articolo 4 Esenzioni

Articolo 5 Misura dell'imposta

Articolo 6 Versamenti

Articolo 7 Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Articolo 8 Attività di accertamento

Articolo 9 Sanzioni tributarie e ravvedimento

Articolo 10 Sanzioni non tributarie

Articolo 11 Riscossione coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 Contenzioso

Articolo 14 Disposizioni finali

Articolo 15 Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 ed è disciplinata dalle norme del presente Regolamento. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali .
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tarquinia come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Lazio in materia di turismo e in materia di attività agrituristiche alberghiera , siano esse alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, intendendosi per tali , a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con L. n. 96/2017.
3. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.

Art. 3
Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Tarquinia che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente ai responsabili del pagamento di cui al successivo comma 2, i quali rilasciano contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo dell'imposta ha pernottato e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo in caso di locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento del predetto canone o corrispettivo, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e la persona che l'assiste per un massimo di un accompagnatore ;
 - c. gli accompagnatori che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio

- comunale, in ragione di una persona per paziente;
- d. i soggetti diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica.
 - e. un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a n. 20 partecipanti.
 - f. i soggetti di età pari o superiore ad anni settanta compiuti

L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base al DPR. N. 445/2000 ss.mm contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa di cui al D.lgs.n. 196/2013.

2. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione trimestrale prevista dal successivo articolo 7.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono nel limite massimo di n. 4 (quattro) pernottamenti consecutivi.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei n. 4 (quattro) pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettera f), del D.lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
6. Il Comune di Tarquinia è tenuto a comunicare tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni e per il tramite dell'Ufficio Turistico Comunale, la presenza, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno al fine di fornire un'informazione completa a tour operators, agenzie e turisti occasionali.

Art. 6

Versamenti

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo ai responsabili del pagamento entro il termine di ciascun soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a. registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale :*“assolta imposta di soggiorno per euro ____ fuori campo applicazione iva”*);
 - b. utilizzo di bollettario cartaceo per la gestione dell'imposta.

Art. 7

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone

della locazione breve è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Tarquinia;
 - b. richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento di partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate nell'articolo 6;
 - c. versare al Comune di Tarquinia entro il termine di presentazione della comunicazione periodica di cui alla successiva lettera e), l'imposta di soggiorno secondo le seguenti scadenze:
 - entro la data del 16 aprile per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 - entro la data del 16 luglio per i soggiorni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno;
 - entro la data del 16 ottobre per i soggiorni relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre;
 - entro la data del 16 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre dell'anno precedente;

Il termine di versamento definito nella presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso /parziale/ritardato versamento. Il versamento deve avvenire tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei gestori (ad es. Convenzione con Agenzia delle Entrate).

- d. allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti materiale informativo multilingue relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- e. presentare le comunicazioni periodiche nei termini di cui sopra, obbligatoriamente in via telematica utilizzando il software messo a disposizione dal Comune, contenenti il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, il numero dei pernottamenti imponibili, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel trimestre di riferimento.
- f. in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
- g. il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 ter del D.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n.34/2020, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e Finanze;
- h. i gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Tarquinia sull'applicazione ed il versamento dell'imposta di soggiorno.

Art. 8

Attività di accertamento

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 161 e 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall'articolo 1 della legge n. 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. All'attività di controllo partecipano il Settore Tributi, il Comando di Polizia Locale, l'ufficio Turismo e l'ufficio Commercio.
3. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione d'imposta.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi a esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico .

Art.9

Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200 % dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta, nelle misure previste dal medesimo articolo sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano formale conoscenza.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 10

Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs.n. 267/2000 le seguenti fattispecie
 - a. Omesso accredito al sistema informativo previsto dall'art. 7 del presente Regolamento
 - b. Violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsto dall'art. 7 del presente Regolamento
2. Per le violazioni previste nel presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 . Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base degli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Art.11

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Tarquinia almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro venti.

Art.13 Contenzioso

Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia Tributaria ai sensi del Decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546.

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti sull'ordinamento tributario, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. Ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.
4. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.
5. Il Comune di Tarquinia, promuove la creazione di un tavolo di confronto con i rappresentanti delle strutture ricettive, finalizzato a condividere dati sull'andamento turistico e proporre strategie di promozione comune. Tale collaborazione mira a rendere l'imposta uno strumento partecipato e trasparente di sviluppo territoriale. La gestione di tale tavolo di confronto è di competenza del settore comunale nelle cui competenze rientra il turismo. Il suddetto settore provvede con cadenza semestrale a convocare le riunioni.

Articolo 15 Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto-legge n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.